



STATUTO dell'ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE "Club: Amici dei Borghi Autentici"

Articolo 1 – Denominazione sociale

1. È costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice Civile e dalla legge n. 383/2000, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché dagli articoli del presente Statuto, una Associazione di Promozione Sociale (d'ora in poi APS) sotto la denominazione di "**Club: Amici dei Borghi Autentici**", essa si ispira ai principi di democraticità e si basa su valori quali il rispetto della libertà individuale e collettiva, essa è indipendente e democratica, non persegue nessuna forma di appartenenza o collegamento con formazioni politiche, religiose e/o di carattere ideologico. Le attività dell'APS e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e sono rispettose dei diritti inviolabili della persona.
2. L'APS, essendo stata promossa dalla Associazione Borghi Autentici d'Italia, ne osserva le finalità morali e strategiche e i criteri previsti agli art.8 e 24 dello statuto della medesima.

Articolo 2 – Sede legale e sedi secondarie

1. L'APS ha sede legale in 43039 Salsomaggiore Terme (PR) Viale Matteotti n.49.
2. L'Assemblea straordinaria può istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località.
3. I trasferimenti di sede legale all'interno del territorio comunale non necessitano di modifiche statutarie.

Articolo 3 – Lo scopo

1. L'APS non ha fini di lucro e opera senza discriminazione di specie, nazionalità, di carattere politico o religioso.
2. L'APS è costituita da una rete nazionale e internazionale di persone che, intendendo promuovere l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che si trovino in condizioni di marginalità sociale anche attraverso una maggiore attenzione alla promozione e alla tutela dei patrimoni materiali e immateriali, desiderano partecipare ad un "ambiente" organizzato, in particolare su web, ove poter discutere ed approfondire, partecipare a politiche e iniziative per la promozione dello sviluppo sostenibile, proporre idee e progetti.
3. L'APS si pone l'obiettivo generale di costruire una **Community** propensa a valorizzare i borghi autentici quali "**beni comuni**".
In particolare l'APS può svolgere e/o coordinare lo svolgimento delle seguenti attività:
 - approfondire, dibattere e, quindi, condividere una idea, una azione culturale, politica e sociale;



- lanciare la proposta di un progetto o intervento, trovare i partecipanti, definire le risorse, stabilirne l'organizzazione;
 - lanciare "*petizioni*" su temi specifici o argomenti, di qualsiasi natura pubblica, che possano interessare un solo borgo autentico e più borghi autentici;
 - lanciare "*appelli*" pubblici, rivolti alle Autorità di ogni livello istituzionale, affinché sia denunciato un problema, sia auspicata una soluzione oppure che sia promosso un intervento migliorativo;
 - raccogliere donazioni all'interno e all'esterno dell'APS per sostenere iniziative e progetti di carattere esemplare, dimostrativo e/o emergenziale, comunque ideati e condivisi fra la rete dei soci - "**amici**";
 - organizzare, fra la rete dei soci - "**amici**", opportunità collettive in merito all'acquisto vantaggioso, sul piano economico e qualitativo, di beni e servizi quali, ad esempio, la vacanza, i prodotti di qualità provenienti dai territori dei comuni borghi autentici;
 - organizzare e condividere programmi di "*Adozione collettiva a distanza*" di beni artistici e culturali minori in pericolo, materie prime di qualità e risorse uniche minacciate di estinzione, pratiche culturali ed identitarie minacciate dall'oblio, nonché di ogni altro "bene comune" o ritenuto tale dai soci "**amici**" giudicato in grave situazione di depauperamento o di danneggiamento;
 - facilitare il dialogo e la proazione fra i cittadini residenti nei borghi autentici e quelli residenti, perché emigrati, all'estero o in altre città italiane, siano essi emigrati dai borghi o semplicemente cittadini interessati a lavorare insieme per uno sviluppo di qualità";
 - proporre alla Associazione Borghi Autentici d'Italia iniziative e progetti coerenti con le finalità dell'APS da attuarsi all'interno della rete nazionale dei borghi autentici.
4. Gli eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. È obbligatorio reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
5. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Articolo 4 – La durata

1. L'APS ha durata fino al 31 dicembre 2050.
2. I soci "**amici**", tramite consultazione online, possono prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

Articolo 5 – I mezzi economici

1. L'APS trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
 - quote e contributi degli associati "**amici**";
 - eredità, donazioni e lasciti;



- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati a favore dei soci "**amici**";
 - contributi erogati dall'Associazione Borghi Autentici d'Italia e dai suoi organismi controllati e delegati;
 - erogazioni liberali degli associati e di terzi;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - entrate da attività di commercializzazione di prodotti (gadgets, libri, prodotti dell'editoria, audiovisivi ecc.) svolte in via accessoria, strumentale e non prevalente;
 - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'APS;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali.
2. I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dallo statuto.
 3. I fondi dell'APS non possono essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
 4. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano può essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'APS e arricchire il suo patrimonio.

Articolo 6 – I soci

1. Sono ammessi a partecipare all'APS tutte le persone fisiche (uomini e donne) che:
 - accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno;
 - condividano gli scopi dell'APS;
 - si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento dello scopo prefissato.
2. Il numero dei soci "**amici**" è illimitato.
3. I soci "**amici**" sono tenuti al pagamento della quota sociale entro il 31 marzo di ogni anno sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato di Gestione.
4. L'ammontare della quota annuale viene stabilito dai soci "**amici**" in sede di approvazione del bilancio e per il primo anno mediante consultazione online di cui all'art.12.
5. L'APS svolge la propria attività grazie alla collaborazione volontaria, libera e gratuita degli associati "**amici**". Tuttavia, se pure in forma eccezionale, l'APS ha la possibilità di ricorrere, solo in parte, a prestazioni di lavoro dipendente, a consulenze o prestazioni professionali autonome e tali circostanze sono determinate dal Comitato di Gestione.

Articolo 7 – Ammissione socio "amico"

1. L'adesione all'APS ha carattere annuale, essa è libera e facoltativa così pure il suo rinnovo.



2. L'adesione è formulata mediante procedura web e il Comitato di Gestione, tramite la segreteria, sorveglia circa il possesso dei requisiti dell'aderente di cui all'rt.6.
3. Non vi sono criteri di selezione nell'ammissione fatto salvo il principio che il socio "**amico**" debba essere una persona fisica ed, al momento dell'adesione stessa, debba approvare integralmente lo statuto ed eventuali regolamenti interni approvati.
4. In base alle disposizioni di legge tutti i dati personali raccolti sono soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell'APS previo assenso scritto del socio.
5. Dal momento dell'ammissione, il socio "**amico**" si impegna al versamento della quota annuale associativa nella misura fissata dai soci tramite consultazione online.
6. La quota associativa è intrasmissibile.

Articolo 8 – Diritti dei soci "amici"

1. Tutti i soci hanno pari diritti e partecipano alla vita dell'APS secondo i principi di democraticità
2. I soci aderenti all'APS hanno diritto come previsto dalle leggi e dal presente statuto:
 - ad eleggere gli organi sociali;
 - ad essere eletti negli stessi organi sociali;
 - di ricevere ogni informazione e di esercitare ogni controllo.
3. Il socio "**amico**" che presti la propria opera a favore dell'APS non può in alcun modo essere retribuito economicamente, ma ha diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta.
4. L'APS svolge in modo prevalente la propria attività con il supporto in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
5. Tutti i soci "**amici**" hanno diritto di accesso:
 - ai documenti;
 - alle delibere della rete dei soci "**amici**" adottate tramite consultazione online;
 - ai bilanci e ai rendiconti;
 - ai registri dell'APS.
6. Tutti i soci "**amici**" in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di voto.

Articolo 9 – I doveri dei soci "amici"

1. I soci "**amici**" dell'APS svolgono la propria attività:
 - in modo personale;
 - in modo volontario e gratuito senza fini di lucro;
 - in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
2. Il comportamento dell'associato sia nei confronti degli altri aderenti sia all'esterno dell'APS deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle linee programmatiche emanate e condivise.



Articolo 10 – Recesso/esclusione/decadenza/decesso/indegnità del socio

1. La qualifica di socio "**amico**" si perde per i seguenti motivi:
 - a seguito del mancato rinnovo tramite il versamento della quota associativa annuale;
 - per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Comitato di Gestione previa contestazione dei fatti sopra riportati;
 - per delibera di esclusione da parte del Comitato di Gestione quando il socio "**amico**":
 - a) non osservi le disposizioni dello statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - b) non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'APS;
 - c) danneggi in qualunque modo con il suo operato l'APS;
 - per ritardato pagamento della quota associativa annuale (la morosità verrà dichiarata dal Comitato di Gestione);
 - per decesso;
 - per indegnità (la indegnità verrà riconosciuta dal Comitato Etico Nazionale di cui all'art.24 dello statuto dell'Associazione Borghi Autentici d'Italia).
2. I Soci "**amici**" receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'APS, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'APS.
3. L'esclusione del socio "**amico**" è deliberata dal Comitato di Gestione e deve essere comunicata a mezzo e-mail allo stesso associato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.

Articolo 11 – Gli organi sociali

1. Gli organi dell'APS sono:
 - la rete dei soci "**amici**" consultati online mediante apposita tecnologia web;
 - il Comitato di Gestione;
 - il Portavoce.(15)
2. Le cariche sociali sono assunte e svolte senza aver diritto ad alcuna retribuzione e pertanto sono a totale titolo gratuito.

Articolo 12 – La rete dei soci "amici" consultati online

1. L'organo sovrano dell'APS è rappresentato dalla rete dei soci "**amici**" consultati online mediante tecnologia web.
2. La rete dei soci "**amici**" è consultata:
 - almeno una volta all'anno dal Portavoce, o per difetto, dagli altri membri del Comitato di Gestione;
 - la rete dei soci - "**amici**" viene consultata mediante un dispositivo web protetto e affidabile per dar modo ad ogni associato di conoscere gli argomenti posti all'ordine del giorno, per esprimere il



proprio parere, per constatare il parere degli altri associati e per esprimere la propria personale decisione in caso di deliberazione;

3. La convocazione della consultazione della rete dei soci - "**amici**" deve prevedere i seguenti elementi:
 - il giorno e la durata della consultazione;
 - l'elenco degli argomenti da discutere.
4. La consultazione è retta dal Portavoce o da un suo delegato nominato tra i membri del Comitato di Gestione.
5. Il Portavoce deve constatare:
 - la regolarità e l'efficienza del dispositivo di consultazione;
 - il diritto di partecipare alla consultazione.
6. La consultazione della rete dei soci - "**amici**" deve inoltre essere svolta:
 - quando il Comitato di Gestione lo ritenga necessario;
 - quando la richiede almeno un decimo degli associati tramite petizione interna all'APS.

Articolo 13 – Compiti riservati agli "amici" soci nell'ambito della consultazione online

1. La consultazione conferisce ai soci - "**amici**" i seguenti diritti e compiti:
 - eleggere il Comitato di Gestione;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
 - stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell'APS;
 - pronunciarsi su ogni argomento venga sottoposto alla loro attenzione (come ad esempio l'esame e l'approvazione del regolamento interno);
 - proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
 - approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal Comitato di Gestione;
 - fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
 - approvare il programma annuale dell'APS.
2. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei soci - "**amici**" partecipanti alla consultazione,
3. Ogni socio "**amico**" ha diritto di esprimere un solo voto.
4. Le discussioni e le deliberazioni di ogni consultazione sono archiviate in una cartella file che viene organizzata e conservata dalla segreteria dell'APS. Ogni socio "**amico**" ha diritto di consultare la cartella file in formato protetto e non modificabile.

Articolo 14 – Il Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione è composto da otto membri eletti dai soci - "**amici**" tramite consultazione online.



2. Esso resta in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili solo per un secondo mandato della stessa durata.
3. Il Comitato di Gestione è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione degli associati tramite consultazione online.
4. Le deliberazioni del Comitato di Gestione sono prese a maggioranza con la presenza in contemporanea online, di almeno la metà dei componenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Portavoce.
5. Il Comitato di Gestione:
 - a) elegge al suo interno il Portavoce;
 - b) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - c) redige e presenta ai soci - "**amici**" tramite il dispositivo web di consultazione il rapporto annuale sulle attività dell'APS;
 - d) redige e presenta, con le stesse modalità, il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
 - e) esclude gli "**amici**" come previsto dall'art.10.
6. Il Comitato di Gestione viene convocato dal Portavoce e i suoi lavori avvengono tramite consultazione con lo stesso dispositivo web previsto ai precedenti artt. 12 e 13.
7. Le consultazioni del Comitato di Gestione sono legalmente costituite quando è attiva nella consultazione la maggioranza dei suoi componenti.
8. Le discussioni e le deliberazioni del Comitato di Gestione sono archiviate e conservate dalla segreteria dell'APS in una cartella file organizzata e a disposizione del Portavoce e di tutti i membri dell'organo.
9. Per coordinare meglio l'attività del Comitato di Gestione e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, lo stesso provvederà a utilizzare e a creare appositi strumenti e canali informatici quali:
 - il sito web gestito dall'Associazione (sito ufficiale www.borghiautenticiditalia.it), indirizzo e-mail: club.amici@borghiautenticiditalia.it;
 - una o più mailing list degli organi sociali;

Articolo 15 – Il Portavoce

1. Il Portavoce ha la legale rappresentanza dell'APS di fronte alle Autorità, ai terzi e presiede il Comitato di Gestione e la consultazione della rete dei soci - "**amici**".
2. Il Portavoce convoca la consultazione degli associati e del Comitato di Gestione.
3. Ha la responsabilità dell'Amministrazione e della Tesoreria in collaborazione con la segreteria e nei limiti fissati dall'art.5.



4. In osservanza dei criteri e dei requisiti stabiliti dall'art. 2 e dall'art. 7 (Capo II, Sezione I) della legge 7 dicembre 2000, n. 383, il Portavoce sarà tenuto a inoltrare istanza di iscrizione dell'APS nel registro nazionale istituito secondo le direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali, o in alternativa di affidarsi ad una Associazione di Promozione Sociale nazionale con finalità statutarie similari.

Articolo 16 – Bilancio

1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile deve essere indetta la consultazione degli associati per approvare il bilancio consuntivo e il rendiconto e la relazione del Portavoce e per determinare eventualmente le quote associative.
2. Nel corso della consultazione con gli associati il Portavoce, a nome del Comitato di Gestione, espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

Articolo 17 – Rendiconto economico e finanziario

1. L'APS redige e aggiorna un rendiconto economico e finanziario che registra ogni tipo di entrata ed uscita.
2. Ogni entrata ed uscita deve essere documentata, registrata e conservata per tre anni in apposita cartella file protetta.

Articolo 18 – Modifiche statutarie

Il presente statuto è modificabile con voto favorevole della maggioranza dei soci - "**amici**" mediante consultazione online.

1. Ogni modificazione o integrazione al presente statuto non potrà essere in conflitto con gli scopi sociali, con il regolamento interno e con le disposizioni della legge italiana.

Articolo 19 – Scioglimento dell'APS

1. La consultazione dei soci - "**amici**" delibera lo scioglimento dell'APS e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
2. In caso di scioglimento, gli associati provvedono a nominare uno o più liquidatori e deliberano sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
3. La devoluzione del patrimonio viene effettuata con finalità sociale (e non pubblica utilità) a favore di Associazioni di Promozione Sociale con finalità similari.

Articolo 20 – Adozione logo dell'Associazione

1. L'APS adotta come logo della stessa, foto monocromatica marrone, inserito in una corona circolare (Ø 7,5 cm), con l'intestazione BAI CLUB – IL CLUB DEI BORGHI AUTENTICI D'ITALIA e all'interno il disegno di un albero, un campanile, una gradinata/piazza e un borgo - riportato a margine alla fine del testo del presente Statuto.



Articolo 21 – Norme finali

1. Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle leggi vigenti in materia.
2. Il presente Statuto composto da n. 21 articoli, dattiloscritti su 9 pagine (tipo carattere Times New Roman, corpo 12), viene letto e approvato dai Soci.